







ECOBAM – Dense Eutectic Ceramic Oxide By Additive Manufacturing: sustainable-by-design materials and technologies PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 1,1 - finanziato dall'Unione Europea Next Generation UE-missione 4, componente 2, investimento 1,1 CUP B53D23027670001

SCRITTURA PRIVATA

contenente

CONTRATTO DI ACQUISTO

Della fornitura di n. 1 Granulometro Laser "Mastersizer 3000E" con relativi accessori, installazione e collaudo, per le esigenze di ricerca e trasferimento tecnologico del Dipartimento di Ingegneria Industriale nell'ambito del programma "PRIN2022_PNRR", per un importo complessivo pari ad euro 41.750,00 al netto di IVA. Non sono previsti oneri per la sicurezza.

A valere sul progetto PRIN2022_PNRR_TAURINO – Dense Eutectic Ceramic Oxide By Additive Manufacturing: sustainable-by-design materials and technologies (ECOBAM) – Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 1,1 – CUP B53D23027670001.

CIG: B0312261B4 – CUP: B53D23027670001 – RUP: Dott.ssa Maria Luisa Amerise – DEC: Dott.ssa Rosa Taurino – Trattativa Diretta MEPA n. 3992420

TRA

L'Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Ingegneria Industriale (nel prosieguo anche: *Università* o *Stazione Appaltante*), con sede legale in Firenze, P.zza San Marco n. 4, P.IVA: 01279680480, legalmente rappresentata per il presente Contratto dal Direttore del Dipartimento, Prof. Bruno Facchini, nato a Firenze il 01/06/1961, C.F. FCCBRN61H01D612V, domiciliato presso la sede legale della Stazione appaltante;

 \mathbf{E}

La Società ALFATEST S.R.L. in persona del legale rappresentante Dott.ssa Alice Consuelo Soledad Brun, CF: BRNLCN73R58Z610E (in seguito anche: *Appaltatore* o *Fornitore* o *Operatore Economico o Società*), P.IVA: 05434951009, con sede legale in Roma (RM), Via Giulio Pittarelli n. 97, Cap: 00166.

PREMESSO che

a) all'esito della trattativa diretta MEPA n. 3992420, con Decisione di Contrarre a firma del Direttore del Dipartimento Rep. n. 3457/2024, Prot. n. 58644 del 14/03/2024, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023, è stata affidata all'Operatore Economico ALFATEST S.R.L. – P.IVA: 05434951009, la fornitura di n.1 Granulometro Laser "Mastersizer 3000E" con relativi accessori, installazione e collaudo, per un importo complessivo pari ad euro 41.750,00 al netto di IVA di legge;









- b) l'acquisto è interamente sostenuto con le risorse del progetto "ECOBAM" Dense Eutectic Ceramic Oxide By Additive Manufacturing: sustainable-by-design materials and technologies, Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU, Missione 4 "Istruzione e Ricerca", componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", Linea di investimento 1,1 CUP: B53D23027670001 e quindi graverà sul fondo U GOV: PRIN2022 PNRR TAURINO;
- c) le verifiche svolte sulle dichiarazioni sostitutive rese in ordine al possesso dei requisiti generali ai sensi degli art. 94, 95 e 99 del Codice dei Contratti hanno dato esito negativo in ordine alla presenza di cause di esclusione;
- **d)** le parti danno atto del rispetto delle disposizioni di legge in materia di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa, di cui al D.Lgs. 159/2011 e che è intenzione delle parti sottoscrivere tutte le clausole contrattuali;
- e) in sede di presentazione di offerta su MEPA, l'Appaltatore ha prodotto la dichiarazione sostitutiva comprovante il rispetto della normativa relativa all'inclusione dei lavoratori con disabilità, il rispetto dell'equilibrio genere e il principio di protezione e valorizzazione dei giovani, ex art. 47 D.L. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 e l'assenza di pantouflage, nonché la copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale che la società è tenuta a redigere ai sensi dell'art. 46 del codice delle pari opportunità di cui al D. Lgs. 11 aprile 2006, n.198, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità;

f) il presente Contratto è regolato:

- a. dalle disposizioni del presente atto e da tutti i suoi allegati: Capitolato della Procedura (Allegato 1), Offerta Economica n. OFF-18259-F6J9P0 Vers. N. 1 presentata dall'Operatore Economico tramite MEPA in data 01/02/2024 (Allegato 2), Relazione Tecnica prodotta dalla Dott.ssa Rosa Taurino in data 21/11/2023 (Allegato 3), che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Appaltatore e il Soggetto Attuatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali
- b. dalle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici;
- c. dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'Amministrazione Digitale»; decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, 120;
- d. dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore» (Decreto Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;









- e. dal decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79;
- f. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Tutto ciò premesso, con la presente scrittura privata, le parti, come sopra indicate,

CONVENGONO E STIPULANO

Art. 1 – Oggetto e ammontare del Contratto

Fornitura di n. 1 Granulometro Laser "Mastersizer 3000E" con relativi accessori, installazione e collaudo, per le esigenze di ricerca e trasferimento tecnologico del Dipartimento di Ingegneria Industriale nell'ambito del programma "PRIN2022_PNRR", per un importo complessivo pari ad euro 41.750,00 (quarantunomilasettecentocinquanta,00) al netto di IVA di legge. Non sono previsti oneri per la sicurezza. Per maggiori dettagli sulla fornitura, si rinvia ai seguenti allegati: Capitolato della Procedura (Allegato 1), Offerta Economica n. OFF-18259-F6J9P0 Vers. N. 1 (Allegato 2), Relazione Tecnica prodotta dalla Dott.ssa Rosa Taurino in data 21/11/2023 (Allegato 3), qui richiamati quali parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Cauzione a garanzia del contratto

Valutata l'affidabilità e la comprovata esperienza professionale dell'operatore economico affidatario, ai sensi del co. 4 dell'art. 53 del D.lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento diretto, non è richiesta la prestazione della garanzia definitiva per ragioni di convenienza del prezzo, anche in considerazione dello sconto applicato;

Art.3 – Luogo e tempi di consegna

La fornitura, in totale conformità a quanto previsto dall'art. 2 del Capitolato normativo e prestazionale (Allegato 1), dovrà essere effettuata presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Firenze, Via di Santa Marta n. 3 – 50139 Firenze (FI).

Il fornitore effettuerà la consegna a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le spese di ogni natura necessarie allo scopo (trasporto, imballo, conferimento nei locali sopra indicati, ecc..).

La fornitura dovrà essere consegnata (e installata) nei locali indicati al precedente co. 1, entro **60 giorni** decorrenti dal giorno successivo a quello della stipula del contratto.

Il termine sopra indicato consentirà al UNIFI di monitorare le tempistiche attuative e dunque consentirà l'effettiva realizzabilità di Milestone e Target corrispondenti, entro le scadenze concordate nel progetto.

Art.4 – Condizioni contrattuali e obblighi delle parti contraenti









Le parti dichiarano di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni ed oneri specifici, tempi, modalità di esecuzione dettagliate nel Capitolato della Procedura (Allegato 1). Le parti si obbligano ad eseguire le prestazioni a loro carico a regola d'arte e secondo buona fede, nel rispetto dei patti e delle condizioni predeterminate nel preventivo di offerta e nel Capitolato della Procedura, nonché in osservanza della normativa vigente in materia di appalti pubblici, ancorché non espressamente richiamata.

Art. 5 – Modalità di esecuzione dell'appalto

Per l'esecuzione del Contratto, le parti si obbligano a quanto pattuito nel Capitolato della Procedura (Allegato 1) ed al rigoroso rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, tecniche e procedurali, che disciplinano l'esecuzione dei contratti pubblici e in particolare, per quanto attiene agli aspetti procedurali: D.lgs. n. 36/2023, D.lgs. n. 81/2008, L. 136/2010. L'Appaltatore dovrà indicare, contestualmente alla stipula del presente Contratto, un recapito ed il/i nominativo/i del responsabile/i da essa incaricato/i, con reperibilità in orario di ufficio, al quale/i fare riferimento in caso di necessità.

Art.6 - Modalità di pagamento

Il pagamento avverrà nei tempi e modi di cui all'art. 16 del Capitolato della Procedura (Allegato 1). Le fatture dovranno pervenire intestate alla struttura ordinante:

Università degli Studi di Firenze

Dipartimento di Ingegneria Industriale

Via di Santa Marta, 3 - 50139 FIRENZE ITALIA

C.F./P. IVA: 01279680480

Cod. Ufficio: QQLDAU

Sulla stessa, a pena di rifiuto, dovranno essere inseriti i seguenti dati nel campo "note" oppure direttamente nell'oggetto della fattura:

CIG: B0312261B4

CUP: B53D23027670001

Progetto: PRIN2022_PNRR_TAURINO "ECOBAM" Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU-

missione4, componente 2, investimento 1,1 CUP: B53D23027670001

La fattura, soggetta al regime di Split Payment, dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti". L'Università procederà alla previa verifica della regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale e alla verifica fiscale come per legge.

Art. 7 – Osservanza dei contratti collettivi









Per l'esecuzione del presente atto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nell'accordo quadro collettivo nazionale di lavoro e dovrà essere in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza, salute e tutela dei lavoratori.

Art. 8 – Obblighi specifici per prestazioni nell'ambito dei progetti PNRR

Nello svolgimento delle prestazioni e attività richieste per l'esecuzione del Contratto, le parti si obbligano ad osservare le prescrizioni specifiche dettate dalla normativa vigente per gli acquisti a valere sui progetti finanziati dal PNRR, con particolare riferimento:

- al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e del principio del contributo all'obiettivo climatico;
- al rispetto dei principi sulle pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, ai sensi dell'art.47, D.L. 31 maggio 2021, n.77;

In caso di violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH e/o delle disposizioni in materia di pari opportunità e impiego dei disabili, saranno applicate le rispettive penali e sanzioni di cui al Capitolato della Procedura (Allegato 1).

Art. 9 – Adeguamento e revisione dei prezzi

Non è ammessa la revisione dei prezzi, i quali resteranno impegnativi per tutta la durata dell'appalto.

Art. 10 - Variazioni sui requisiti dell'operatore economico.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente tramite PEC all'Università, ogni eventuale modifica dei requisiti dichiarati e posseduti a norma dell'art. 5, del Capitolato della Procedura (Allegato 1) intervenuta in corso di esecuzione e successivamente alla stipula del presente atto.

Qualora la variazione interessi i requisiti speciali di cui al comma 2 dell'art. 5 del Capitolato della Procedura (Allegato 1), l'Appaltatore si impegna a produrre la documentazione integrativa eventualmente imposta dall'art. 47, D.L. 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

In caso di mancato adeguamento agli obblighi, nei modi e termini disposti dalla L. n.108/2021, da parte dell'Appaltatore, l'Università applicherà le sanzioni e ogni altro provvedimento previsto dalla normativa sopra richiamata.

Art. 11 – Dichiarazione di esecuzione e Verifica di conformità

Il pagamento della fattura è subordinato al rilascio della dichiarazione di esecuzione da parte del fornitore e all'emissione del certificato di conformità da parte del RUP, nelle forme e nei termini di cui al Capitolato della Procedura (Allegato 1).









Consegnata la fornitura, ai sensi e alle condizioni fissate dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023, il R.U.P. rilascia il certificato di verifica di conformità dopo aver verificato: l'avvenuta consegna e la conformità della fornitura nei modi e termini di cui agli artt. 6 e 7 del Capitolato della Procedura (Allegato 1), nonché il rispetto da parte dell'Appaltatore, anche in fase di esecuzione del Contratto, di tutte le condizionalità specifiche del principio del DNSH e dei principi trasversali del PNRR. Le operazioni di verifica sono dirette dal RUP che a sua discrezione potrà effettuare le prove funzionali che riterrà opportune. Ai sensi dell'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante può sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP.

Art. 12 – Risoluzione del Contratto, esecuzione in danno e recesso

L'Università, in caso di inadempienze contrattuali, anche parziali, si riserva la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c.

L'Università si riserva di risolvere e recedere dal Contratto nei casi di cui all'art. 18 del Capitolato della Procedura (Allegato 1) e/o degli artt. 122 e 123 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

L'Università, nei casi di giusta causa e di reiterati inadempimenti da parte del fornitore, ha diritto, per quanto di proprio interesse, di recedere unilateralmente dal Contratto in tutto o in parte. Per giusta causa si intende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

Nel caso in cui la risoluzione del Contratto avvenisse per gravi violazione degli obblighi contrattuali (arbitraria sospensione e ingiustificata mancata esecuzione, grave ritardo, difetti nell'esecuzione della prestazione, prestazione non conforme ai requisiti minimi prescritti nel Capitolato della Procedura o per colpa dell'operatore economico) ogni maggior costo, comprese tutte le spese per gli atti, resterà a carico dell'operatore economico.

In caso di mancato adeguamento del corrispettivo ove sia intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, come meglio specificato all'art. 1 c. 7 D.L. 95/2012 c.d. "spending review" convertito in L. 135/2012, l'Università, su proposta del responsabile del procedimento, procederà alla risoluzione del Contratto. Il Contratto potrà altresì sciogliersi negli altri modi previsti dal Codice civile.

Nel caso in cui le transazioni relative al presente affidamento siano state eseguite senza avvalersi del conto corrente dedicato e/o con strumenti diversi dal bonifico bancario/postale, si procederà alla automatica risoluzione del presente atto, come previsto all'art. 3 c. 9 bis L. 136/2010.

Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia alle obbligazioni scaturenti dal presente atto, anche parzialmente, con le modalità ed entro i termini previsti, l'Università potrà ordinare ad altro operatore economico









l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso, addebitando alla Alfatest S.R.L. i costi ed eventuali danni causati all'Università, rivalendosi mediante trattenute su eventuali crediti della Alfatest S.R.L.

Art. 13 – Clausola risolutiva espressa

Nei casi successivamente elencati, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al fornitore. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- ipotesi individuate nell'art. 18 del Capitolato Procedura Capitolato della Procedura (Allegato 1);
- frode nella esecuzione del contratto;
- stato di inosservanza dell'operatore economico riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
- revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di Legge speciali e generali;
- esecuzione del contratto con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di Legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità della fornitura;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione della fornitura;
- cessazione dell'Azienda, per cessione del ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Affidatario.
- Mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente capitolato;
- Manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
- Inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2020 n.
 136.
- Ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione del rapporto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Appaltatore, oltre all'immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti e alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere.









Art. 14 – Cessione del Contratto

Non è ammessa la cessione del Contratto, in tutto o in parte, a pena di risoluzione del medesimo, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento dei danni eventualmente arrecati all'Università.

Art. 15 – Cessione del credito

La cessione del credito è ammessa alle condizioni di cui alla normativa vigente in materia di contratti pubblici (D. L 77/2021 e D. Lgs 36/2023 per quanto applicabili).

Art. 16 – Subappalto

Nel DGUE, l'Appaltatore Alfatest S.R.L. ha dichiarato di non avvalersi del subappalto ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023. Il subappalto deve essere autorizzato previo accertamento dei requisiti del subappaltatore dalla Stazione appaltante; il subappalto non autorizzato, comporta le sanzioni previste dall'art. 21 della Legge 646 del 13/09/82 e s.m.i., e rappresenta causa di risoluzione del Contratto per grave inadempimento.

Art. 17 – Varianti

La disciplina delle varianti è regolamentata dal Capitolato della Procedura e in via suppletiva dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 a cui le Parti rinviano.

Art. 18 – Identificazione degli addetti

Tutto il personale impiegato dall'operatore economico dovrà rispettare gli adempimenti previsti dell'art. 18 c. 1 lett. u del D.lgs. 81/2008 e s.m. e dell'art. 3 L. 136/2010.

Art. 19 – Definizione delle controversie e foro competente

Eventuali controversie che dovessero verificarsi saranno definite ex art. 22 del Capitolato della Procedura (Allegato 1).

Art. 20 - Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto, comprese quelle relative all'imposta di registro, alle spese di bollo, sono a carico del fornitore, senza alcun diritto di rivalsa. Con dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, agli atti della procedura, il fornitore dichiara di aver assolto l'imposta di bollo dovuta mediante contrassegni telematici, per un importo di € 40,00.

Art. 21 – Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

Il fornitore è responsabile della corretta esecuzione della prestazione nei tempi e modi pattuiti nel Capitolato della Procedura. Nella responsabilità inerente all'esecuzione della fornitura e posa è altresì compresa:

- la responsabilità per danni cagionati ai beni dell'Amministrazione committente;
- la responsabilità per gli infortuni del personale addetto all'esecuzione;









 la responsabilità per danni cagionati a terzi dalla Alfatest S.R.L., in proprio o tramite il proprio personale, nel corso dell'esecuzione.

La società Alfatest S.R.L. assume pertanto a proprio esclusivo carico ogni e qualsiasi responsabilità civile conseguente agli eventuali infortuni, sinistri e/o danni, di tutti i generi, che possano derivare dall'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto.

L'Università degli Studi di Firenze sarà tenuta indenne dai danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle coperture assicurative.

La fornitura è garantita nei termini indicati all'art. 8 del Capitolato della Procedura (Allegato 1). Nel periodo di garanzia, il fornitore deve riparare tempestivamente e a sue spese, assicurando il servizio di assistenza tecnica, tutti i guasti e le imperfezioni che dovessero verificarsi per la non buona qualità dei materiali e per difetti di lavorazione, anche se non riscontrati in sede di collaudo. Nel caso in cui fosse impossibile il ripristino, il fornitore provvederà alla sostituzione delle stesse o delle parti difettate entro un tempo compreso tra i 15 (quindici) ed i 30 (trenta) giorni lavorativi dalla richiesta di intervento da parte dell'Università a mezzo P.E.C.

Restano escluse soltanto quelle riparazioni dei danni che non possono attribuirsi all'ordinario esercizio, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale dell'Amministrazione stessa che ne fa uso.

Art. 22 – Riservatezza

Le parti rinnovano il loro impegno ad osservare quanto espressamente pattuito nell'art. 20 del Capitolato della Procedura (Allegato 1).

Art. 23 – Trattamento dati personali

Le parti si impegnano reciprocamente al rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali "GDPR" e si danno reciprocamente atto di essersi scambiate l'informativa ivi prevista dall'art. 13 in relazione al reciproco trattamento dei dati personali. L'Università, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle relative disposizioni per la sua applicazione in Ateneo (Informativa per il trattamento dei dati personali di operatori economici o loro legali rappresentanti, consultabile all'indirizzo web: https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html), informa l'Impresa che tratterà i dati, contenuti negli atti inerenti la pratica oggetto del presente Contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia. Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze.

Responsabile del trattamento: Dott. Massimo Benedetti.

La società Alfatest S.R.L., nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, informa l'Università che tratterà i dati, contenuti negli atti inerenti la pratica oggetto del presente Contratto,









esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia. Titolare del trattamento: Alfatest S.R.L.; Responsabile del trattamento: Dott.ssa Alice Consuelo Soledad Brun.

Art. 24 - Codice di comportamento, Codice Etico e Patto d'integrità

La società Alfatest S.R.L. si obbliga all'osservanza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Firenze e del Codice Etico (https://www.unifi.it/vp-9849-codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html), impegnandosi a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dai suddetti atti in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta. Il fornitore con la sottoscrizione del presente Contratto si obbliga al rispetto del Patto d'Integrità, sottoscritto dallo stesso per presa visione ed espressa accettazione il 07/02/2024 e conservato agli atti dell'Ufficio.

ALLEGATI:

- 1. Capitolato della Procedura;
- 2. Offerta Economica n. OFF-18259-F6J9P0 Vers. N. 1 del 01/02/2024;
- 3. Relazione Tecnica della Dott.ssa Rosa Taurino del 21/11/2023.

Letto, approvato e sottoscritto, l'anno duemilaventiquattro nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta,

Per l'Università degli Studi di Firenze	
Dipartimento di Ingegneria Industriale	
Il Direttore, Prof. Bruno Facchini	
Per ALFATEST S.R.L.	
Dott ssa Alice Consuelo Soledad Brun	